

N. 1758/2017 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE

composta dai magistrati

Dott. Marisa G. Nardo

Presidente rel.

Dott. Rossano Taraborrelli

Consigliere

Dott. Alessandro Bondi'

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello

DA

RESIDENZA SANT'AMBROGIO SRL IN LIQUIDAZIONE

reclamante

CONTRO

FALLIMENTO RESIDENZA SANT'AMBROGIO SRL IN LIQUIDAZIONE

reclamata

CREDITO VALTELLINESE S.p.A.

elettivamente domiciliata;

reclamata

UFFICIO PUBBLICO MINISTERO

OGGETTO: Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti all'udienza del precisavano le seguenti conclusioni:

Per Residenza Sant'Ambrogio s.r.l. in liquidazione:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, in totale riforma dell'impugnata sentenza, e previa acquisizione del fascicolo di primo grado, così

GIUDICARE

IN VIA PRINCIPALE: previa qualunque formula e/o statuizione, in accoglimento del presente reclamo, **accertare e dichiarare** l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a favore del Tribunale di Busto Arsizio, e per l'effetto dichiarare l'illegittimità della conseguente dichiarazione di fallimento della Residenza Sant'Ambrogio Srl in Liquidazione, ed annullare e/o dichiarare nulla e/o comunque revocare la sentenza di fallimento della Residenza Sant'Ambrogio Srl in Liquidazione n. 185/17 emessa dal Tribunale di Milano in data 23.02.17 e pubblicata il 14.03.17, con ogni consequenziale provvedimento di legge;

SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: previa qualunque formula e/o statuizione, in accoglimento del presente reclamo, **accertatane e dichiaratane** l'illegittimità e/o l'infondatezza, **revocare** la dichiarazione di fallimento della Residenza Sant'Ambrogio Srl in Liquidazione, con ogni consequenziale provvedimento di legge;

IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, capitolare ed indicare testi in corso di causa;

IN OGNI CASO: con il favore delle spese tutte di lite, competenze e compensi professionali di difesa relativi e successivi occorrendi.”

Per Fallimento Residenza Sant’Ambrogio s.r.l. in liquidazione:

“Piaccia alla eccellentissima Corte d’Appello, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare inammissibile, o comunque rigettare, il reclamo proposto dalla soc. Residenza Sant’Ambrogio s.r.l. in liquidazione contro la sentenza di fallimento n. 185 pronunciata in data 23 febbraio - 14 marzo 2017 dal Tribunale di Milano, a seguito di dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, e per l’effetto confermare il decreto di inammissibilità e la sentenza dichiarativa di fallimento.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali di studio.”

Per Credito Valtellinese S.p.A.

“Piaccia all’Ill.ma Corte d’Appello adita così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

- dichiarare inammissibile e comunque respingere l’eccezione di incompetenza territoriale ex art. 9 LF sollevata da Residenza Sant’Ambrogio per la prima volta nel reclamo ex art. 18 L.F.;
- rigettare l’appello proposto da Residenza Sant’Ambrogio e confermare la sentenza di Fallimento n. 185/17 emessa dal Tribunale di Milano in data 23.2.17 e depositata in data 14.3.17 per i motivi di cui in narrativa;

IN VIA ISTRUTTORIA:

- acquisire l’ufficio il fascicolo relativo al concordato preventivo n. 126/15 contenente tutta la documentazione depositata da Residenza Sant’Ambrogio nella suddetta procedura;
- per l’ipotesi di mancata acquisizione d’ufficio del fascicolo del concordato preventivo n. 126/15 ordinare a controparte nonché al curatore del fallimento Residenza Sant’Ambrogio l’esibizione di tutti gli atti della procedura di concordato preventivo 126/15 e della fase prefallimentare RG 330/17; in particolare:

l'integrazione depositata da Residenza Sant'Ambrogio in data 25.1.16; le osservazioni del commissario dell'11.2.16, l'integrazione dell'11.4.16, la relazione ex 173 LF del 23.1.17 e il decreto di inammissibilità del concordato preventivo del 14.3.17.

IN OGNI CASO:

con vittoria di spese, competenze, spese generali oltre cpa successive”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 185, depositata in data 14 marzo 2017, il Tribunale di Milano, su istanza di Credito Valtellinese S.p.A. nonché del Pubblico Ministero, ha dichiarato il fallimento di Residenza Sant'Ambrogio S.r.l. in liquidazione.

Con reclamo *ex art.* 18 L.F. Residenza Sant'Ambrogio S.r.l. in liquidazione ha impugnato la sentenza indicata domandando, in via preliminare, che fosse dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a favore del Tribunale di Busto Arsizio; nel merito, che fosse revocata la dichiarazione di fallimento.

Si sono costituiti Credito Valtellinese S.p.A. e Fallimento Residenza Sant'Ambrogio S.r.l. in liquidazione contestando i motivi di reclamo e domandandone il rigetto.

Notificato il reclamo ed il provvedimento di fissazione di udienza anche al P.M., all'udienza del 22.6.2017 il reclamo è stato discusso e la Corte ha riservato la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Milano sull'istanza formulata dal Pubblico Ministero e dal Credito Valtellinese nel corso dell'udienza del 23.2.2017, fissata a norma degli artt. 173 e 15 L.F., nell'ambito della procedura di concordato preventivo n. 126/2015, ha dichiarato il fallimento di Residenza Sant'Ambrogio S.r.l. in liquidazione rilevando che: la società debitrice, comparsa alla suddetta udienza, aveva insistito per la prosecuzione del procedimento di concordato; il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo; sussisteva la competenza del Tribunale di Milano; non vi era prova della sussistenza dei parametri di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, L.F. e ricorrevano i presupposti di procedibilità di cui all'ultimo

comma dell'art. 15 L.F.; ricorreva una situazione di insolvenza dell'impresa *“come ricavabile dagli atti della procedura di concordato da cui emerge[va] che le poste attive della società in liquidazione non [erano] in grado di fare fronte al passivo nella consistenza emersa nel ridetto procedimento”*.

Contro tale sentenza ha proposto reclamo Residenza Sant'Ambrogio S.r.l. in liquidazione che, con un primo motivo, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a pronunciare sentenza dichiarativa di fallimento nei confronti di essa reclamante, ai sensi dell'art. 9 L.F., posto che essa aveva sede legale nel comune di Parabiago, che rientrava nella competenza del Tribunale di Busto Arsizio.

La doglianza è infondata, dovendosi ritenere l'eccezione proposta tardiva.

Sul punto deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, che si condivide, in ragione del quale l'attuale formulazione dell'art. 38 c.p.c. *“laddove ha introdotto una generale barriera temporale preclusiva ai fini della possibilità di rilevare tutti i tipi di incompetenza, fissandola nella prima udienza di trattazione, deve ritenersi applicabile non soltanto ai processi di cognizione ordinaria, ma anche ai processi di tipo camerale, almeno allorché questi siano utilizzati dal legislatore per la tutela giurisdizionale di diritti.”* (Cass. N. 5257/2012; sul punto, v. anche Cass. N. 12550/2013).

Su questa premessa, conclude la Cassazione che l'obbligo di eccepire l'incompetenza nella prima udienza di trattazione deve ritenersi applicabile anche alle cause concernenti la materia fallimentare, atteso che la stessa verte sulla tutela giurisdizionale dei diritti. Secondo la Suprema Corte, infatti, l'attuale formulazione dell'art. 15 L.F. delinea *“un procedimento per la dichiarazione di fallimento a carattere contenzioso ed a cognizione piena con trattazione in udienza in cui viene assicurato in modo completo il contraddittorio tra le parti ed il diritto di difesa [... ..] L'attuale procedimento prefallimentare è [...] incentrato, previa notifica del decreto di convocazione del fallendo e dei creditori istanti, sulla udienza di comparizione innanzi al tribunale in composizione collegiale in cui il fallendo deve depositare le proprie difese e tutta la documentazione necessaria ed il tribunale può*

espletare mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Risulta quindi di tutta evidenza che attualmente il giudizio si svolge con il contraddittorio pieno delle parti e che nella udienza di comparizione il fallendo, analogamente all'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., ha la possibilità di rappresentare tutte le proprie difese e di sollevare quindi con queste ultime ogni eccezione ivi compresa quella di incompetenza territoriale di cui all'art. 9, L. Fall." (v. sempre Cass. N. 5257/2012).

Parte reclamante lamenta, inoltre, che la sentenza impugnata è stata pronunciata senza un'effettiva istruttoria prefallimentare e ciò non avrebbe permesso alla società stessa di formulare la suddetta eccezione di incompetenza tempestivamente. Rileva, infatti, la reclamante che l'istanza per la dichiarazione di fallimento era stata svolta dal P.M. e dal Credito Valtellinese all'udienza fissata ex art. 173 L.F. e che il Tribunale non aveva provveduto a fissare un'apposita udienza per discutere su tale istanza e nel cui ambito avrebbe potuto essere sollevata l'eccezione di incompetenza.

Tale ultimo assunto è privo di fondamento. In primo luogo, infatti, si osserva che il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato ai sensi dell'art. 173 L.F., si svolge nelle forme di cui all'art. 15 L.F. e, pertanto, con l'applicabilità di tutte le garanzie di contraddittorio e di difesa ivi contemplate. Poiché, poi, ai sensi del 2° comma della norma citata, è previsto che tale procedimento possa sfociare anche nella dichiarazione di fallimento, non c'è dubbio che all'apposita udienza si debba trattare anche dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, qualora vi sia un'apposita istanza, sia pure proposta solo in quella sede, ed il debitore concordatario debba proporre tutte le eccezioni che ritiene contrastino la dichiarazione di fallimento, ivi comprese quelle attinenti la competenza, per le quali non vige il principio devolutivo in sede di reclamo.

Venendo al caso di specie, deve evidenziarsi che: con decreto del 26.1.2017 il Tribunale di Milano ha fissato per la comparizione della debitrice, odierna reclamante, l'udienza del 23.2.2017, anche ai fini dell'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento (*"dispone che, a cura della cancelleria, il presente provvedimento sia comunicato ad eventuali creditori istanti per la dichiarazione di*

fallimento e al pubblico ministero, essendo il provvedimento volto anche alla verifica dei presupposti per la dichiarazione di fallimento” – v. doc. 4, fascicolo del Fallimento); il suddetto decreto, insieme alla relazione del Commissario Giudiziale ex art. 173 L.F. del 23.1.2017, è stato ritualmente notificato alla Residenza Sant’Ambrogio (v. doc. 4 di cui sopra) ed all’udienza ha partecipato attivamente l’odierna società reclamante senza nulla eccepire sulla competenza territoriale, neppure nella memoria depositata ex art. 15, comma 4, L.F. (v. verbale di udienza al doc. 5 - fascicolo del Fallimento e doc. E di parte reclamante).

Quindi, stante l’inerzia della reclamante e la mancata tempestiva contestazione della competenza del Tribunale di Milano – che, peraltro, aveva contribuito a radicare con la richiesta di concordato – Residenza Sant’Ambrogio in liquidazione deve ritenersi decaduta dalla possibilità di proporre l’eccezione di incompetenza territoriale, sollevata per la prima volta in questa sede.

Superata la preliminare questione di cui sopra, è opportuno, ai fini dell’esame degli ulteriori motivi di reclamo, richiamare le ragioni per le quali il concordato è stato dichiarato inammissibile, atteso che gli ulteriori motivi di reclamo sono diretti a censurare unicamente il decreto di revoca del Tribunale.

A questo proposito va precisato che il reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa di fallimento, a seguito del decreto di inammissibilità della proposta concordataria, può anche riguardare soltanto le censure contro tale decreto. Si richiama in proposito la giurisprudenza della Suprema Corte, richiamata anche da parte reclamante, secondo cui: *“In tema di concordato preventivo, quando in conseguenza della ritenuta inammissibilità della domanda il tribunale dichiara il fallimento dell’imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero, può essere impugnata con reclamo solo la sentenza dichiarativa di fallimento e l’impugnazione può essere proposta anche formulando soltanto censure avverso la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo”* (Cass. Civ., Sez. Un., N. 9936/2015).

Con decreto depositato in data 14 marzo 2017 il Tribunale ha rilevato diversi profili di inammissibilità della proposta concordataria avanzata dall'odierna reclamante, e segnatamente:

- la sussistenza di atti in frode posti in essere dalla società debitrice, stante la sopravvalutazione delle poste attive indicate nel piano, la cui corretta determinazione si è avuta solo a seguito delle osservazioni del Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 173 L.F.;
- l'inattendibilità e la contraddittorietà dell'attestazione svolta dal professionista ai sensi dell'art. 160, comma 2, L.F., basandosi la stessa sulla mera sommatoria dei cespiti attivi esposti dall'odierna reclamante, senza tenere conto degli acconti già ricevuti dalla società medesima in conseguenza della conclusione dei preliminari di vendita;
- la non fattibilità del piano, stante la previsione della soddisfazione del creditore ipotecario di II grado nella misura di € 461.854,00, quando invece, sulla base delle risultanze del piano stesso, sarebbe stato possibile soddisfare tale creditore tutt'al più nella minor somma di € 134.114,23;
- sempre sotto il profilo della non fattibilità del piano, quand'anche si fosse intesa la proposta nel senso che al creditore ipotecario di secondo grado sarebbe stato in ogni caso attribuito il maggior importo di € 461.854,00, relativamente all'importo differenziale, tra quanto riconosciuto nel piano e quanto effettivamente ricavabile dalla vendita degli immobili ipotecati, *“il debitore avrebbe dovuto creare una classe ad hoc di creditori ipotecari declassati al chirografo per i quali era previsto un pagamento maggiore rispetto a quanto previsto per la generalità dei creditori chirografari, pena la violazione della par condicio creditorum”*;
- l'inadeguatezza della relazione di cui all'art. 161, comma 2, L.F. in relazione alle fonti di finanziamento esterno.

Ciò premesso, Residenza Sant'Ambrogio contesta la decisione impugnata:

- a) nella parte in cui il Tribunale, pur avendo riconosciuto la correttezza della quantificazione delle poste attive come effettuata dalla stessa fallita nella

memoria *ex art.* 15, comma 4, L.F., ha ritenuto inammissibile il piano di concordatario in ragione della sopravvalutazione di dette poste in esso contenute; per parte reclamante, infatti, se si confrontano le quantificazioni svolte dall'Attestatore nella relazione del 11.4.2016 e quelle svolte dalla società stessa con la memoria sopra indicata, si evidenzia una sostanziale uguaglianza del totale delle poste attive ivi riportate, con uno scarto minimale di circa € 2.500,00;

- b) nella parte in cui il Tribunale non ha tenuto conto dei beni messi a disposizione dai terzi per l'esecuzione del piano concordatario, avendo ritenuto incerta la solvibilità degli impegni assunti dagli stessi e, quindi, privando i creditori di tali ulteriori apporti, senza peraltro lasciare loro la facoltà di esprimersi sulla fattibilità del piano;

Le censure in esame attengono ad alcune soltanto delle ragioni di inammissibilità del piano concordatario rilevate dal Tribunale ed, in particolare, non formano oggetto di impugnazione i rilievi riguardanti la non fattibilità del piano con riferimento al credito ipotecario degradato al chirografo ed e la mancata previsione di una classe *ad hoc* che riguardi tale credito.

Stante, dunque, la mancata contestazione della fondatezza di tutte le ragioni di inammissibilità evidenziate dal Tribunale, ne deriva che i motivi di reclamo sono irrilevanti. L'eventuale accoglimento degli stessi, infatti, non inciderebbe sulla correttezza della decreto di inammissibilità del concordato essendo comunque sufficienti, a questo fine, i rilievi del Tribunale non contestati dalla reclamante.

I motivi di reclamo, comunque, sono del tutto privi di fondamento.

Con riguardo alla doglianza di cui al punto a) si osserva che il Tribunale ha individuato la sopravvalutazione maliziosa delle poste attive nel piano e la corretta determinazione solo a seguito delle osservazioni del Commissario Giudiziale del tutto giustamente. Il Tribunale, in particolare, ha rilevato come sia stato indicato in “€ 1.400.000,00 l'attivo ricavabile dagli immobili ipotecati, anziché correttamente – e nonostante l'alea di ogni vendita – in € 1.072.260,23”.

Tale valore, che risulta così appostato anche nella relazione dell'Attestatore, è conseguente alla valutazione del patrimonio immobiliare già compromesso in vendita non sulla base del corrispettivo per la vendita concordato in preliminare (che, dopo varie incertezze, la debitrice ha chiarito che, secondo il piano, avrebbero dovuto essere onorato) ma sulla base del valore commerciale stimato, da cui poi detrarre l'importo corrispondente agli acconti percepiti (sulla cui quantificazione a lungo la debitrice aveva mantenuto un incomprensibile riserbo); acconti di cui nel piano concordatario neppure si era dato conto.

Va, poi, contestualizzata l'osservazione del Tribunale in merito alla circostanza che non si sia tenuto conto degli acconti già ricevuti dalla società in conseguenza dei preliminari conclusi. Tale osservazione, infatti, dal Tribunale è riferita a proposito dell'inattendibilità e contraddittorietà dell'attestazione del professionista *"in quanto si basa sulla mera sommatoria dei dati attivi esposti dalla società (così determinando in € 1.400.000,00 i valori delle rimanenze della società) senza tenere conto degli acconti ricevuti in sede di conclusione dei preliminari di vendita. Acconti di cui, peraltro, il professionista dava atto (se pure confusamente come già più sopra indicato) nella relazione di cui all'art. 161, co 2, l.f."*. Tale osservazione (che effettivamente non sembra corretta atteso che l'attestatore, nei suoi calcoli, parte dall'errata quantificazione di € 1.400.000,00 dei valori delle rimanenze ma porta in detrazione gli acconti ricevuti) non è indirizzata a sottolineare la maliziosa sopravvalutazione delle poste attive (che forma oggetto del primo rilievo del Tribunale, riguardante gli atti di frode di cui all'art. 173, ult. comma, L.F.) ma l'inattendibilità della relazione dell'attestatore.

Peraltro tale inattendibilità emerge comunque posto che l'attestatore, per il calcolo delle attività a disposizione, parte dalla sopravvalutazione delle rimanenze della società (€ 1.400.000,00 invece che € 1.353.180, corrispondente al valore dei preliminari conclusi indicati nella memoria 23.02.2017 in € 822.000,00 più il valore commerciale degli immobili non compromessi in vendita, indicato in € 531.180,00) detraendo, quale importo corrispondente agli acconti versati, € 325.215,00, invece

che quello di €. 280.919,77. Sebbene alla fine il valore delle risorse proprie della società attestato sia di poco superiore a quello determinato dal Tribunale nel decreto di inammissibilità, non può trascurarsi che l'attestatore perviene a tale risultato sulla base di premesse errate o confuse e che, pertanto, rendono le sue valutazioni tutt'altro che affidabili.

Le argomentazioni della reclamante, dunque, sono ancora una volta fuorvianti e non adeguati a superare le criticità del piano e dell'attestazione.

Quanto al motivo di reclamo di cui al punto b), occorre prendere le mosse dai principi delineati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in ordine al giudizio di fattibilità del piano concordatario ed al relativo ambito di intervento del giudice. Bisogna anzitutto operare una prima netta distinzione tra giudizio di fattibilità e giudizio di convenienza economica: il primo è rimesso all'apprezzamento del giudice; il secondo, invece, è riservato al ceto creditorio. Sul punto, infatti, la le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 1521/2013, hanno così argomentato: *“Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dalla attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”*.

Al fine di individuare il contenuto del giudizio di fattibilità e, quindi, l'ampiezza dell'intervento del giudice, la Cassazione ha chiarito, innanzitutto, che *“la fattibilità non va confusa con la convenienza della proposta, vale a dire con il giudizio di merito certamente sottratto al Tribunale [...], così come analogamente non può essere identificata con una astratta verifica in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo, anche se in qualche misura da questi possa dipendere, dovendosi invece intendere per fattibilità “una prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati”*. Per le Sezioni Unite ciò implica un'ulteriore distinzione, nell'ambito del generale concetto di fattibilità così delineato, tra fattibilità giuridica e fattibilità economica. Da qui la Suprema Corte è giunta ad una prima conclusione, ritenendo *“che certamente il controllo del giudice non è di secondo grado, destinato cioè a realizzarsi soltanto sulla completezza e congruità logica dell'attestato del professionista”*, e precisando sul punto: *“Al detto attestato deve infatti essere attribuita la funzione di fornire dati, informazioni e valutazioni sulla base di riscontri effettuati dall'interno, elementi tutti che sarebbero altrimenti acquisibili esclusivamente soltanto tramite un consulente tecnico nominato dal giudice.”*.

La valutazione di convenienza della proposta di concordato è, dunque, rimessa ai creditori, ma – come affermato dalla Cassazione – *“detta valutazione, tuttavia, perché venga espressa correttamente e determini il giusto esito della instaurata procedura concordataria, presuppone che i creditori ricevano una puntuale informazione circa i dati, le verifiche interne e le connesse valutazioni, incumbenti che assumono un ruolo centrale nello svolgimento della procedura in questione ed al cui soddisfacimento sono per l'appunto deputati a provvedere dapprima il professionista attestatore [...], in funzione dell'ammissibilità al concordato (L.F., articolo 161), e quindi il commissario giudiziale prima dell'adunanza per il voto (L.F., articolo 172).”*.

Se da un lato, dunque, spetta certamente ai creditori la valutazione sulla convenienza della proposta concordataria, non può, dall'altro, dubitarsi che il controllo esercitato

dal Tribunale sulla correttezza della procedura risulta indispensabile al fine di permettere ai creditori stessi di avere un quadro chiaro e completo dei rischi connessi alle operazioni contemplate nel piano per poi consentire loro di esprimersi in modo consapevole sulla convenienza della proposta. Infatti, il giudice *“deputato a garantire il rispetto della legalità nello svolgimento della procedura, deve certamente esercitare sulla relazione del professionista attestatore un controllo concernente la congruità e la logicità della motivazione, anche sotto il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio.”*.

Con specifico riferimento al concordato con cessione dei beni la Suprema Corte ha poi stabilito che *“il controllo va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta [...], sia infine valutando l'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura come sopra delineata.”*. Ferma dunque la valutazione di convenienza economica della proposta che, come già detto, spetta ai creditori, rientra nel controllo del giudice: *“una delibazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano, così come analogamente deve dirsi per quanto concerne la coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate [...] ovvero l'impossibilità giuridica di dare esecuzione (sia pure parziale) alla proposta di concordato [...], ovvero la rilevazione del dato, se emergente "prima facie", da cui poter desumere l'inidoneità della proposta a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati, nel rispetto dei termini di adempimento previsti.”*.

Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto buon governo delle linee guida sopra esposte, stante la ritenuta inadeguatezza della relazione di cui all'art. 161, comma 2, L.F. La stessa, infatti, è stata ritenuta *“gravemente carente in relazione a tutte le fonti di finanziamento esterno”*. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:

- con riferimento agli apporti di Edilba S.r.l e Im.Pa. S.r.l., l'attestatore non ha effettuato alcuna indagine circa la consistenza patrimoniale di tali società, limitandosi ad indicare i valori dei cespiti attivi (nella specie, due immobili) messi a disposizione dalle stesse, considerando, peraltro, la natura gratuita di tali atti per le società conferenti;
- con riferimento agli impegni assunti dai promissari acquirenti degli immobili già oggetto dei preliminari di vendita, impegni concernenti la corresponsione di ulteriori somme rispetto a quelle già pattuite, l'attestatore non ha compiuto alcuna valutazione e si è limitato a prendere atto della situazione come prospettata dalla società debitrice, la quale ha ottenuto una sola dichiarazione di impegno da parte di un unico promissario acquirente per l'importo complessivo di € 17.500,00, nonché la sola disponibilità a valutare un'eventuale integrazione, per un importo massimo di € 30.000,00, da parte di altro promissario acquirente;
- non sussiste alcuna certezza in ordine alla concreta possibilità che Immobiliare dei Vagli S.r.l. ed Edil Ovest S.r.l. corrispondano le somme promesse, anche alla luce di "*indici estremamente preoccupanti e negativi*" riguardanti la loro situazione patrimoniale.

Nel reclamo nulla viene contestato rispetto alle puntuali valutazioni compiute dal Tribunale impugnato, né vengono portati in questa sede elementi concreti ed effettivi in grado di dimostrare la reale consistenza degli impegni assunti dai terzi e, dunque, la solvibilità degli stessi, nell'interesse della massa dei creditori interessati dalla procedura.

In conclusione, deve ritenersi che il Tribunale ha esercitato il controllo di fattibilità del piano entro il perimetro delineato dalla Suprema Corte, senza valicare l'ambito di esercizio del sindacato giudiziale che, anzi, è stato correttamente ed esaustivamente espletato nell'esclusivo interesse dei creditori e con la piena osservanza dei parametri di legge.

Pertanto, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento va rigettato e la reclamante va condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in

dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti.

Infine, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Residenza Sant'Ambrogio in liquidazione, così dispone:

1. rigetta il reclamo proposto contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 185/2017 con cui è stato dichiarato il fallimento di Residenza Sant'Ambrogio s.r.l. in liquidazione;
2. condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite sostenute dai reclamati Fallimento Residenza Sant'Ambrogio s.r.l. in liquidazione e Credito Valtellinese S.p.A., che liquida per ciascuno di essi in €. 3.000,00 per compensi; oltre spese generali ed oneri di legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

Così deciso in Milano, 22/06/2017

Il Presidente rel. est.
Dott. Marisa G. Nardo